
Studio Assoc. Allegretti Tosoni

Galleria Ferri, n. 6
46100 - MANTOVA

Mantova, 23 Gennaio 2019

Spett.le
Collegio dei Periti Agrari

Viale Risorgimento, n. 27
46100 – MANTOVA

Oggetto: Cause ostative all'accesso al regime forfetario nei casi di esercizio contemporaneo di attività agricola con attività professionali o di impresa.

Con l'ampliamento della platea dei contribuenti ammessi a partire dall'anno corrente al regime forfetario (ex minimi) a seguito della elevazione a euro 65.000 del limite di ricavi per l'accesso a tale regime agevolato sono sicuramente molti i colleghi interessati che, contemporaneamente alla attività agricola, svolgono anche attività diverse (veterinario, agronomo, agente di commercio, ecc.) relativamente alle quali si pone il problema di verificare se l'esercizio contemporaneo delle diverse attività costituisca, o meno, causa ostativa alla fruibilità del regime forfetario per l'attività extra agricola.

Il problema si pone in tutti i casi sia se l'attività agricola è esercitata direttamente (ditta individuale) e sia se esercitata dalla società agricola di cui il collega è socio.

Al riguardo preciso che deve pervenirsi a soluzione positiva, salvo alcuni casi particolari e assolutamente infrequenti, in entrambe le ipotesi.

Infatti, premesso che le situazioni ostative all'accesso al regime forfetario che interessano il ns/ caso sono esclusivamente quelle di cui alla Legge 190/2014, comma 57 e precisamente:

1. lett. a), persone fisiche che applicano i regimi speciali ai fini dell'Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito;
2. lett. d), persone fisiche che partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero che controllano Srl che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal soggetto che intende applicare il regime forfetario;

relativamente alle quali l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 28.01.2008, n. 7/E relativamente al regime dei minimi e con la risoluzione 7.03.2011 n. 27/E e la Circolare 10/E/2016 con le quali ha ribadito nei seguenti i principi alla base delle conclusioni cui è pervenuta:

- il regime dei minimi (ora forfetario) non è incompatibile con le attività rientranti nei regimi speciali Iva di cui agli artt. 34 e 34-bis D.p.r. 633/1972, qualora tali attività ai fini delle Imposte sui Redditi (Irpef) rientrino nel regime di tassazione su base catastale (art. 32 Tuir 917/86);
- evitare che redditi appartenenti alla medesima categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, siano assoggettati a due regimi di tassazione differenti;

./.

secondo i quali, quindi, l'incompatibilità del regime forfetario con le attività agricole sussiste solo nel caso in cui queste ultime rientrino nel reddito di impresa mentre non è verificata alcuna causa ostativa in tutti i casi in cui l'attività agricola sia svolta nei limiti di cui all'art. 32 Tuir e, quindi, rientrante nel reddito agrario, attività che, per definizione è estranea alla determinazione del reddito con le regole proprie "dell'impresa".

Relativamente alla attività non agricola svolta è ammesso all'utilizzo del regime forfetario a condizione che l'attività agricola svolta contemporaneamente rientri nel reddito agrario e, quindi, se è costituita da: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni.

Relativamente alle attività connesse è, invece, necessario distinguere fra quelle:

- di produzione dei beni compresi nel D.m. 13.02.2015 ottenuti con impiego prevalente di prodotti dell'azienda con le quali il regime forfetario è compatibile;
- tassate in modo forfetario ai sensi dell'art. 56-bis Tuir (es.: prestazioni agromeccaniche), attività agrituristica, allevamento di animali oltre i limiti del reddito agrario, produzione di energia elettrica i limiti di cui al c. 423 Legge 266/2005 le quali, pure se considerate attività agricole a fini civilistici, rendono inapplicabile il regime forfetario essendo esse considerate ai fini delle Imposte sui redditi nel reddito di impresa.

Le medesime condizioni sono applicabili anche al caso in cui l'attività agricola è esercitata dalle società semplici di cui il collega è socio per le quali vi è compatibilità con il regime forfetario a condizione che il reddito della stessa sia esclusivamente quello agrario mentre, come per le imprese individuali, il regime forfetario è incompatibile con la partecipazione in una società semplice ancorchè agricola il cui reddito ecceda i limiti del reddito agrario nelle medesime situazioni indicate in precedenza.

Vi è, invece, incompatibilità con il regime forfetario del collega socio di qualsiasi società di tipo diverso (snc, sas, srl) ancorchè società agricola in quanto per definizione produttive di reddito di impresa.

Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o documentazione che si rendessero necessari e frattanto porgo i miei più cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke that curves upwards and then loops back down to the right, ending in a small, stylized flourish.